

CONDIZIONI GENERALI DI ACQUISTO DELLA SOC.r.l NORTH PLASTIK

DEFINIZIONI

Nelle presenti condizioni generali di acquisto le seguenti espressioni avranno il significato qui di seguito a loro attribuito :

NP: significa North Plastik s.r.l. con sede in Angiari (vr) via Santa Croce, 881

Prodotto/i: significa qualsiasi prodotto fornito dal fornitore a NP

Fornitore: significa la Società destinataria dell'ordine di acquisto emesso da NP

ARTICOLO 1 – DISPOSIZIONI GENERALI

- 1.1 Le condizioni generali di acquisto trovano applicazione a tutti i rapporti di fornitura tra NP ed il Fornitore ivi compresi quelli instauratisi per via informatica. In caso di contrasto o incompatibilità tra le presenti Condizioni Generali di Acquisto e le disposizioni speciali contenute in specifici Contratti di Fornitura, le disposizioni speciali prevarranno in relazione all'oggetto di quel singolo Contratto di Fornitura.
- 1.2 Il Fornitore dichiara di accettare integralmente le presenti Condizioni Generali di Acquisto e rinuncia a far valere nei confronti di NP le proprie Condizioni Generali di Vendita, ovunque riportate. Qualsiasi modifica o integrazione alle presenti Condizioni Generali di Acquisto dovrà essere concordata per iscritto tra NP ed il Fornitore.

ARTICOLO 2 – CONCLUSIONE E MODIFICHE DEGLI ORDINI

- 2.1 L'ordine della fornitura diviene definitivo il giorno della ricevuta da parte della NP dell'accettazione dell'ordine siglata e datata dal Fornitore. Quest'accettazione dovrà pervenire, salvo disposizioni contrarie, al massimo entro 8 giorni di calendario dalla ricevuta dell'ordine da parte del Fornitore. Il silenzio di quest'ultimo oltre il termine sopra citato verrà convenzionalmente inteso come accettazione dell'ordine. Tutti gli ordini non espressamente accettati entro questi termini potranno essere annullati da NP su semplice notificazione scritta.
- 2.2 NP si riserva il diritto di richiedere al Fornitore tutte le modifiche alle caratteristiche della fornitura, per la parte dell'ordine non ancora eseguita. In nessun caso il Fornitore potrà rifiutare le modifiche richieste dalla NP. Tutti le variazioni di prezzo e/o altre condizioni conseguenti alle modifiche richieste dalla NP saranno concordate e siglate tra le parti.

ARTICOLO 3 – CONSEGNE

- 3.1 Salvo disposizioni contrarie l'imballo, il carico e il trasporto della fornitura sono effettuati a spese e rischi del Fornitore che si impegna a consegnare la fornitura nel luogo preciso e alla data fissata da NP nell'ordine.
- 3.2 Tutte le quantità consegnate in eccesso saranno, salvo accordi precedenti con NP, rifiutate e quindi ritornate a spese e rischi del Fornitore.
- 3.3 E' fatto obbligo al Fornitore riportare sui documenti di trasporto e sulle fatture il numero d'ordine, il codice articolo ed eventualmente numero commessa interna comunicati da NP.

Il mancato rispetto di tali disposizioni comporterà automaticamente lo spostamento di 30 giorni del pagamento della relativa fattura.

ARTICOLO 4 – TERMINI DI CONSEGNA E PENALITÀ DI RITARDO

- 4.1 In qualsiasi caso di ritardo da parte del Fornitore, non dovuto ad alcune delle cause di forza maggiore di cui all'art. 11.1 delle presenti Condizioni Generali di Acquisto, NP avrà facoltà, previa comunicazione scritta al Fornitore, di approvigionarsi, in tutto o in parte, presso fornitori alternativi, e sarà legittimata ad addebitare al Fornitore i maggiori oneri e costi da essa sostenuti, fornendone adeguata prova.
- 4.2 Resta in ogni caso salvo ed impregiudicato il diritto delle NP ad addebitare altresì al Fornitore una penalità di ritardo pari al 2% del valore complessivo dei prodotti non consegnati per ogni 5 giorni lavorativi di ritardo, fermo restando che l'importo massimo di tali ulteriori addebiti applicabili di volta in volta ad ogni singolo ritardo, non potrà superare la percentuale del 10% del valore dei prodotti non consegnati.
- 4.3 Detto importo massimo rappresenta una stima dei danni concordemente effettuata in via preventiva da NP e dal Fornitore e non preclude il diritto di NP di richiedere il risarcimento di ogni eventuale maggior danno nonché, in caso di superamento di tale importo massimo, di risolvere con effetto immediato mediante semplice comunicazione.
- 4.4 I debiti del Fornitore nei confronti di NP derivanti dall'applicazione delle penali previste nelle presenti Condizioni Generali di Acquisto, potranno essere estinti mediante compensazione con eventuali debiti di NP nei confronti del Fornitore stesso anche non scaduti, derivati da rapporti di fornitura in corso.

ARTICOLO 5 – PREZZO – FATTURAZIONE – CONDIZIONI DI PAGAMENTO

- 5.1 I prezzi indicati sull'ordine sono bloccati e non revisionabili e la Fornitura, salvo disposizioni contrarie, dovrà essere resa all'indirizzo di consegna precisato sull'ordine, porto e imballaggio compresi. Questi prezzi non potranno essere modificati se non con accordo scritto tra le parti.
- 5.2 Le fatture dovranno pervenire inderogabilmente entro il giorno 10 del mese successivo all'arrivo della fornitura. Il mancato rispetto di tale disposizione comporterà automaticamente lo spostamento di 30 giorni del relativo pagamento. Eventuali ritardi dovuti al servizio postale potranno essere ovviati con l'anticipo della fattura a mezzo fax o e-mail.
- 5.3 Le scadenze delle fatture nei mesi di Agosto e Dicembre dovranno essere spostate al giorno 10 del mese successivo; non si accettano spese di bollo, incasso ed accessorie.
- 5.4 Eventuali consegne della fornitura effettuate dopo il giorno 20 del mese in corso, saranno contabilizzate con decorrenza del pagamento dal mese successivo. Quanto sopra fatto salvo specifiche richieste da parte di NP.
- 5.5 I pagamenti saranno effettuati a mezzo bonifico bancario con scadenza a 90 giorni dalla data della fattura fine mese.
- 5.6 NP si riserva la possibilità di compensare eventuali crediti che potrebbe avere sul Fornitore e le somme che a lui dovrebbe al momento della creazione dell'ordine.

ARTICOLO 6 – RIFIUTO DELLA FORNITURA

- 6.1 La fornitura dovrà essere conforme alla normativa ROHs. Il Fornitore è tenuto a identificare tale fornitura sui documenti, sulle confezioni e, ove possibile anche sui singoli pezzi, come richiesto nella circolare inviata dal Servizio Qualità.

- 6.2 La non conformità della fornitura alle specifiche dell'ordine può comportare il suo rifiuto da parte di NP, senza pregiudizio di penalità e danni o interessi ai quali questa può pretendere. Tutte le forniture rifiutate dovranno essere riprese dal Fornitore entro gli 8 giorni seguenti la ricevuta del rifiuto, tutte le spese legate al rifiuto saranno a carico del fornitore.

ARTICOLO 7 – GARANZIE

- 7.1 Il Fornitore garantisce la fornitura esente da tutti i difetti di concezione, di materiale e di fabbricazione per un periodo di 18 mesi a partire dalla data della consegna. Garantisce la sua conformità alle legislazioni e regolamentazioni in vigore sul territorio, nelle quali la fornitura sarà utilizzata. Garantisce inoltre l'assenza di sostanze proibite dalle legislazioni vigenti.
- 7.2 Nell'insorgere di un'anomalia o di un difetto sulla fornitura, NP ne informerà il Fornitore per iscritto. Il Fornitore sarà tenuto ad effettuare a proprie spese e nei migliori termini, qualsiasi rimpiazzo o, a scelta di NP, tutte le riparazioni necessarie al mantenimento delle caratteristiche della fornitura. Se il fornitore non effettua le operazioni qui sopra definite, NP si riserva il diritto di farle eseguire da un terzo a spese e rischi del Fornitore.
- 7.3 Inoltre tutte le forniture relative a un "contratto di qualità" e/o a qualsiasi altra prestazione complementare, saranno sottoposte ai termini e alle condizioni del suddetto contratto.
Solo al Fornitore spetta la responsabilità dell'estensione dei propri controlli e dell'obbligo di consegnare a NP una fornitura conforme, a prescindere da eventuali controlli effettuati da NP.

ARTICOLO 8 – TRASFERIMENTO DI PROPRIETÀ E DEI RISCHI

- 8.1 Il trasferimento della proprietà e dei rischi legati alla fornitura interviene alla consegna di quest'ultima. Questo trasferimento non coinvolge nessun'altra conseguenza di diritto o di fatto sulle obbligazioni del Fornitore a titolo d'ordine.

ARTICOLO 9 – DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE

- 9.1 Il Fornitore sarà responsabile per eventuali azioni giudiziali o stragiudiziali che sorgano da un uso contrattuale dell'oggetto della fornitura qualora ciò costituisca una violazione dei diritti di proprietà industriale in essere o per domande pendenti.
- 9.2 Il Fornitore dovrà tenere indenne la NP da qualsiasi responsabilità per azioni che sorgano da diritti di proprietà industriale nel caso in cui il Fornitore non abbia prodotto l'oggetto della fornitura osservando le specifiche della NP o qualora, nello sviluppo degli oggetti della fornitura, non abbia potuto avere conoscenza, osservando buona fede e diligenza, che ciò comportava violazione dei diritti di proprietà industriale di terzi. Quanto sopra stabilito, non pregiudica in alcun modo gli eventuali ulteriori diritti al risarcimento spettanti alla NP.
- 9.3 In conseguenza in caso di reclamo o di perseguimento relativo all'esecuzione, alla realizzazione o all'utilizzo della fornitura, sia che tale azione sia stata intrapresa contro il fornitore sia contro NP, tutte le spese legate a tale azione saranno a carico del Fornitore il quale sarà tenuto a risarcire NP le spese e indennità che potrebbero essere emesse in qualsiasi modo a suo carico.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILITÀ ASSICURATIVE

- 10.1 Il Fornitore è responsabile di tutti i danni corporali, materiali e/o immateriali che egli può causare a NP e/o qualsiasi terzo, per suo sbaglio o di quello di persone per le quali deve rispondere in qualità di committente, a titolo dell'ordine.
- 10.2 Il Fornitore giustificherà, su semplice richiesta di NP, dalla sottoscrizione di uno o più contratti di assicurazione garantendo le conseguenze pecuniarie della responsabilità civile in cui egli può incorrere dal momento della fornitura.

ARTICOLO 11 – FORZA MAGGIORE

- 11.1 E' considerato caso di forza maggiore qualsiasi evento indipendente dalla volontà della parte che l'invoca, irresistibile, imprevedibile e riconosciuto come tale dalla giurisprudenza avente per effetto di impedire alla suddetta parte di eseguire i propri obblighi.

ARTICOLO 12 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

- 12.1 Qualsiasi informazione riservata quale, in via meramente esemplificativa, bozze e/o disegni definitivi di progetto, piani, specifiche tecniche, calcoli, documenti in genere ed altri dati, che sia comunicata per iscritto, sia su supporto cartaceo sia su supporto informatico, o verbalmente da ciascuna delle parti all'altra parte in relazione al contratto e/o ai Contratti di Fornitura che sia considerata come confidenziale dovrà essere e restare confidenziale e riservata in conformità a quanto previsto dal presente Articolo.
- 12.2 Le parti si impegnano a non divulgare a terzi, ivi compresi eventuali subfornitori, i termini e le condizioni del contratto o dei contratti di fornitura, fatta eccezione per il caso in cui tale divulgazione sia imposta dalla legge o sia autorizzata per iscritto dalla parte proprietaria delle informazioni riservate.
- 12.3 Ciascuna delle parti si impegna a non riprodurre, utilizzare o comunque sfruttare informazioni riservate, marchi, emblemi o brevetti dell'altra parte, fatta eccezione per le riproduzioni preventivamente concordate per iscritto.

ARTICOLO 13 – CESSIONE DEL CREDITO

- 13.1 Il Fornitore è tenuto ad adempiere personalmente ai propri obblighi contrattuali; il credito NON potrà essere oggetto di cessione a terzi (art. 1260 c.c.) o di mandato all'incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma. Sulle fatture emesse nei confronti di NP è obbligatorio inserire la dicitura: "Per il credito di cui alla presente fattura è stato pattuito il divieto di cessione ex art. 1260 c.c."

ARTICOLO 14 – DIRITTI APPLICABILI PER IL REGOLAMENTO DELLE CONTROVERSIE

- 14.1 L'ordine è sottomesso al diritto italiano. Nell'ipotesi in cui le parti non riescano a raggiungere un accordo amichevole per qualsiasi controversia alla quale l'ordine potrebbe dar luogo tanto sulla sua validità che sulla sua interpretazione, sulla sua esecuzione o sulla sua realizzazione, la suddetta controversia sarà portata avanti dal tribunale di Verona.

PER ACCETTAZIONE, IL FORNITORE _____